



Fondo Integrativo Assistenza Malattia

STATUTO

11 Dicembre 2020

Art. 1 - Costituzione/Sede/Scopo

È costituita tra i dipendenti del Gruppo Banco Popolare una associazione, ai sensi dell'art.36 del Codice civile, prima denominata "Fondo Integrativo Assistenza Malattia Dipendenti della Banca Credito Bergamasco S.p.A.", ora denominata "Fondo Integrativo Assistenza Malattia" (FIAM), di seguito chiamata più brevemente Fondo.

Con decorrenza 1° gennaio 2017, a seguito della fusione propria fra il Banco Popolare e Banca Popolare di Milano, si è costituito il nuovo Gruppo Banco BPM; pertanto, laddove nel presente Statuto si fa riferimento al Gruppo deve intendersi il Gruppo Banco BPM.

Il Fondo ha sede in Bergamo.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede nell'ambito del Comune sopra indicato. Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Il Fondo non ha fini di lucro ed ha per scopo l'integrazione economica a favore dei propri iscritti e dei loro familiari, secondo le norme contenute nel presente Statuto e secondo le modalità, i requisiti e le condizioni previsti dai Regolamenti, delle spese relative a prestazioni sanitarie ed assistenziali in caso di malattia, infortunio o altri eventi, erogate sotto forma di rimborso, pagamenti diretti ed anche – in maniera non prevalente - mediante polizze assicurative.

La gestione delle disponibilità del Fondo è uniformata a criteri che consentano l'oculata gestione delle risorse, tenuto conto degli impegni anche futuri posti a carico del Fondo medesimo e, in ogni caso, con esclusione di attività di tipo speculativo.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 2 - Associati

Partecipano al Fondo in qualità di Associati:

- a) i dipendenti del Gruppo e del Fondo, dopo aver completato il periodo di prova, che ne facciano richiesta entro i termini previsti dal Regolamento;
- b) i dipendenti del Gruppo che acquisiscano il diritto all'iscrizione al Fondo a seguito di accordi sindacali collettivi. La qualità di Associato permane durante il servizio attivo qualsiasi sia l'Azienda del Gruppo della quale risulta successivamente dipendente;
- b-bis) i dipendenti di cui alle precedenti lettere a) e b) che in corso di servizio attivo – a seguito di operazioni societarie straordinarie, quali la cessione o il conferimento d'azienda o di ramo d'azienda - vengano conferiti a società non appartenenti al Gruppo e mantengano la qualità di Associato in forza di specifici accordi sindacali collettivi, con onere in capo alla società cessionaria di versamento della contribuzione aziendale prevista all'art.6;
- c) i lavoratori che abbiano contribuito al Fondo stesso per almeno cinque anni, che si dimettano dal servizio per aver conseguito il diritto alla pensione e si collochino in quiescenza con diritto alla decorrenza immediata, o entro un periodo massimo di 12 mesi dalla cessazione (cd. finestre), del trattamento pensionistico anticipato, di invalidità, o di vecchiaia. La permanenza nel Fondo è automatica, salvo recesso comunicato entro i termini previsti dal Regolamento;
- d) i lavoratori che, in forza di specifico accordo sindacale collettivo, siano cessati dal servizio a seguito di processi di agevolazione all'esodo e siano stati ammessi a fruire delle prestazioni straordinarie del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Credito" di cui all'accordo collettivo nazionale del 28.2.98, recepito con D.M. n. 158/2000 (di seguito per brevità "Fondo di solidarietà"), limitatamente al periodo durante il quale beneficiano dell'erogazione in forma rateale di assegni straordinari per il sostegno al reddito. Detti lavoratori manterranno la qualità di Associati anche quando, terminato il periodo di fruizione delle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà, senza soluzione di continuità, si collochino in quiescenza per aver maturato il diritto al trattamento pensionistico;

Acquisiscono inoltre la qualità di Associati:

- e) il coniuge non legalmente separato, il convivente di fatto, la persona con la quale si è contratta unione civile, che risulti superstite e già beneficiario del Fondo al momento del decesso dell'Associato; la partecipazione al Fondo permane fino a che non si trovi nuovamente nella condizione di coniugato, convivente di fatto o unito civilmente ad altra persona; i figli e gli altri familiari iscritti al momento del decesso continuano a beneficiare delle prestazioni del Fondo in qualità di Familiari nei limiti e con le modalità stabilite all'art. 3;
- f) in assenza del coniuge o del convivente di fatto o della persona con la quale si è contratta unione civile, superstite, subentra in qualità di Associato il figlio maggiore superstite, già beneficiario del Fondo al momento del decesso, fino a costituzione di nuovo nucleo familiare. Eventuali altri figli dell'Associato deceduto già iscritti al momento del suo decesso continuano a beneficiare delle prestazioni del Fondo in qualità di Familiari nei limiti e con le modalità stabilite all'art. 3; gli "altri familiari" - come tali iscritti al Fondo al momento del decesso dell'Associato – che con riferimento all'Associato subentrato non risultino più in possesso dei requisiti previsti alla lettera d) dell'articolo 3, continueranno a beneficiare delle prestazioni del Fondo fino al termine dell'esercizio in corso alla data di decesso dell'Associato.

Alla costituzione di nuovo nucleo familiare da parte del figlio subentrato come Associato, subentra in qualità di Associato, alle medesime condizioni, il primo degli altri figli superstiti che sia ancora iscritto al Fondo e che era già beneficiario del Fondo alla data di decesso dell'Associato.

È compito del Consiglio stabilire la contribuzione.

I lavoratori che entro i termini previsti dal Regolamento non aderiscono al Fondo, al momento della successiva iscrizione, devono corrispondere una penale stabilita dal Regolamento stesso.

Sono espressamente esclusi limiti sia temporali che operativi nel rapporto tra gli Associati e il Fondo e nei diritti che ne conseguono.

Art. 3 - Beneficiari

Sono beneficiari delle prestazioni del Fondo, in aggiunta agli Associati di cui all'art. 2, i Familiari di seguito elencati che siano stati iscritti al Fondo dall'Associato:

- a) il coniuge non legalmente separato o ovvero il convivente di fatto o la persona con la quale si è contratta unione civile di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76;
- b) i figli dell'Associato - compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati - anche non fiscalmente a carico e/o non conviventi, fino a costituzione di nuovo nucleo familiare;
- c) i figli naturali del familiare, anche non beneficiario del Fondo, di cui alla lettera a), purché conviventi con l'Associato;
- d) altri familiari entro il secondo grado di parentela, fiscalmente a carico dell'Associato e con lui conviventi.

Fatto salvo quanto previsto alle lettere e) ed f) dell'articolo 2, per i suddetti Familiari il diritto all'iscrizione e alle prestazioni del Fondo permane finché sussiste l'iscrizione al Fondo dell'Associato.

Le modalità e i termini per le comunicazioni inerenti il nucleo familiare e le eventuali penali sono definiti dal Regolamento.

Art. 4 - Cessazioni

L'Associato cessa la partecipazione al Fondo:

- per recesso, secondo i termini stabiliti dal Regolamento;
- per esclusione deliberata dal Consiglio di Amministrazione per gravi motivi;
- per il venir meno dei requisiti di cui al precedente art. 2;
- per mancato versamento delle contribuzioni previste;
- per decesso.

Gli Associati che cessano di appartenere per qualsiasi motivo al Fondo, non hanno diritto al rimborso dei contributi versati e perdono qualsiasi diritto sul patrimonio del Fondo stesso.

L'Associato che receda o venga escluso dal Fondo, non potrà più iscriversi successivamente.

I Familiari cessano dalla qualifica di Beneficiario delle prestazioni del Fondo:

- per il venir meno dei requisiti di cui al precedente art. 3;
- su richiesta dell'Associato. In questo caso non sarà più possibile iscriverli successivamente al Fondo.

Art. 5 - Diritti e doveri dei Beneficiari

I Beneficiari hanno il dovere di:

- versare con puntualità le quote contributive;
- segnalare le variazioni relative al proprio nucleo familiare, secondo le norme stabilite dal Regolamento;
- attenersi a quanto prescritto dallo Statuto e dal Regolamento e non abusare in alcun modo delle prestazioni del Fondo.

Il diritto di elettorato attivo e passivo e la partecipazione ai momenti decisionali con diritto di voto, ivi compresi l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e la nomina degli organi direttivi, sono riservati all'Associato che li eserciterà nelle forme e nelle modalità previste dallo Statuto e dall'art. 6 del Regolamento.

Art. 6 - Finanziamento

Il Fondo è alimentato:

- dai contributi a carico dei Beneficiari, secondo le modalità e gli importi previsti dallo Statuto e dai Regolamenti;
- dai contributi a carico delle Aziende del Gruppo, in forza di appositi accordi collettivi;
- dai contributi a carico delle Aziende cessionarie, per gli Associati di cui al precedente art. 2 lettera b-bis);
- da ogni qualsivoglia altra entrata.

Art. 7 - Organi del Fondo

Sono Organi del Fondo:

- l'Assemblea degli Associati
- il Consiglio d'Amministrazione
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori
- il Segretario.

Art. 8 - Assemblea degli Associati

L'Assemblea è composta dagli Associati, di cui all'art. 2 del presente Statuto.

È convocata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo almeno 10 giorni prima della riunione, a mezzo e-mail, posta prioritaria o circuito di posta interna del Gruppo, indicando luogo, data, ora e ordine del giorno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza dal Vicepresidente e deve essere redatto un verbale dei lavori a cura del Segretario.

L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per:

- approvare, non oltre il 30 giugno, il bilancio annuale e il bilancio previsionale;
- ratificare, per la loro validità futura, le eventuali modifiche al Regolamento deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea Ordinaria è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e le delibere sono validamente assunte se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti all'Assemblea.

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione per deliberare:

- modifiche dello Statuto, ad eccezione delle modifiche di competenza del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 10 lettera n);
- scioglimento del Fondo, di cui al successivo art. 17.

Le delibere dell'Assemblea Straordinaria sono valide:

- per le modifiche dello Statuto se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Associati;
- per lo scioglimento del Fondo se ottengono il voto favorevole del 75% degli Associati.

Le modifiche dello Statuto possono essere proposte:

- dal Consiglio di Amministrazione;
- dagli Associati che rappresentino almeno il 20% degli Associati totali.

Per entrambe le Assemblee, la partecipazione e la votazione sono valide anche se espresse per corrispondenza o per via elettronica, secondo modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Ciascun Associato ha diritto ad un voto.

Art. 9 - Consiglio d'Amministrazione

Il Fondo è gestito da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 membri scelti fra gli Associati al Fondo: 4 eletti dagli Associati con votazione segreta secondo le norme dell'art. 6 del Regolamento e 3 nominati dalle Organizzazioni Sindacali aventi R.S.A. costituite nel Gruppo e aventi fra i propri iscritti dipendenti del Gruppo Associati al Fondo.

I 4 membri eletti dagli Associati sono così composti:

- 3 eletti dagli Associati in servizio, scelti tra gli Associati in servizio; sono equiparati agli Associati in servizio gli Associati di cui all'art. 2 lettera d);
- 1 eletto dagli Associati in quiescenza, scelto tra gli Associati in quiescenza.

Le modalità di svolgimento delle votazioni sono definite dall'art.6 del Regolamento.

I Consiglieri devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, in analogia a quanto previsto per i Fondi di Previdenza Complementare di cui all'art. 6, comma 3, del D.M. 11 giugno 2020 n. 108; per essi non devono inoltre ricorrere le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 c.c..

Il Consiglio d'Amministrazione resta in carica per 3 esercizi. Tutti i Consiglieri sono rieleggibili e rinominabili.

Il Consigliere, dopo 5 assenze consecutive ingiustificate dalle riunioni del Consiglio, decade dalla sua carica.

Se nel corso del triennio venissero a mancare uno o più Consiglieri, si dovrà procedere alla loro sostituzione con l'inserimento dei primi tra i non eletti. Se venissero a mancare uno o più Consiglieri nominati dalle OO.SS., le stesse dovranno procedere a nuova nomina. In questi casi l'eletto o il nominato rimarrà in carica sino al termine del mandato del Consiglio di Amministrazione in carica.

La vacanza, per qualsiasi motivo, della maggioranza del Consiglio di Amministrazione in carica, comporta la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione che dovrà essere rieletto secondo le norme previste dall'art. 6 del Regolamento.

Art. 10 - Compiti del Consiglio di Amministrazione e modalità di funzionamento

Il Consiglio d'Amministrazione è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria del Fondo, salvo quanto di competenza dell'Assemblea degli Associati in base al presente Statuto.

In particolare, il Consiglio:

- a) definisce e attua le iniziative e i programmi finalizzati al raggiungimento dello scopo del Fondo;
- b) vigila sul rispetto delle norme dello Statuto e cura l'applicazione del Regolamento;
- c) elegge il Presidente ed il Vicepresidente tra i propri membri; nomina inoltre il Segretario che può essere scelto anche al di fuori del Consiglio o fra i non Associati al Fondo. In tali casi il Segretario non avrà diritto al voto nelle riunioni del Consiglio d'Amministrazione;
- d) redige il bilancio di gestione annuale, composto da stato patrimoniale e conto economico, corredato dalla relazione sulla gestione, mettendolo a disposizione degli Associati nei 10 giorni precedenti l'Assemblea; parimenti, il bilancio deve essere presentato al Collegio dei Revisori almeno 30 giorni prima. Redige inoltre il bilancio previsionale.
- e) convoca l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Associati;
- f) propone agli Associati eventuali modifiche allo Statuto, fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera n);
- g) nei casi di difficoltà economiche del Fondo (dovute a cause impreviste – quali epidemie, riduzioni dell'intervento pubblico nella sanità, ecc. – o a cause di altra natura), sentito il parere del Collegio dei Revisori, prende tutti i provvedimenti che si rendano necessari per assicurare stabilità finanziaria al Fondo;
- h) delibera, sentito il parere del Collegio dei Revisori, modifiche al Regolamento del Fondo e ai suoi allegati.
- i) dispone visite di controllo a mezzo di medici da esso designati, per verificare il corretto utilizzo delle prestazioni del Fondo da parte dei Beneficiari;
- j) nel caso si riscontrassero comportamenti irregolari dei Beneficiari, tendenti ad ottenere prestazioni del Fondo non dovute e/o a diminuire i contributi dovuti, delibera sanzioni, commisurate alla gravità dell'abuso (compresa la sospensione temporanea delle prestazioni del Fondo e/o l'esclusione del Beneficiario dal Fondo stesso);
- k) delibera in merito alle richieste di prestazioni straordinarie a favore dei Beneficiari;
- l) stipula convenzioni sanitarie, polizze assicurative e promuove programmi di prevenzione sanitaria;
- m) nomina i membri della Commissione Elettorale.
- n) delibera le modifiche statutarie che si rendessero necessarie al fine di adeguare lo Statuto a intervenute prescrizioni normative, portandole a conoscenza degli Associati.

Le riunioni sono convocate dal Presidente od in sua assenza o impedimento dal Vicepresidente, ordinariamente a mezzo e-mail, posta prioritaria o circuito di posta interna del Gruppo, almeno 5 giorni prima della data della riunione, indicando gli argomenti all'ordine del giorno. La convocazione del Consiglio può avvenire anche su richiesta scritta di almeno tre Consiglieri.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta telefonicamente almeno 2 giorni prima della seduta.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se sono presenti almeno cinque Consiglieri.

Le delibere sono valide se assunte a maggioranza dei presenti (in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione).

È richiesto il voto favorevole di almeno cinque Consiglieri per:

- proposte di modifica allo Statuto;
- modifiche al Regolamento e ai suoi allegati;
- elezione del Presidente e del Vicepresidente e nomina del Segretario;

Di ogni seduta del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Non è ammesso voto per delega.

Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente è eletto a scrutinio segreto dai membri del Consiglio d'Amministrazione tra i propri componenti.

Il Presidente ha la firma sociale, rappresenta legalmente il Fondo nei confronti di terzi e in giudizio e cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha la gestione ordinaria del personale dipendente del Fondo.

Il Presidente ordina la liquidazione delle prestazioni previste dai Regolamenti o deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

Art. 12 - Il Collegio dei Revisori

È composto da 3 membri effettivi e 2 membri supplenti preferibilmente scelti tra gli Associati; 1 membro effettivo e 1 membro supplente devono essere necessariamente iscritti al Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Le modalità di elezione sono definite dall'art.6 del Regolamento.

Il Collegio dei Revisori resta in carica per tre esercizi. Tutti i Revisori sono rieleggibili.

Se nel corso del triennio venissero a mancare uno o più membri del Collegio dei Revisori, si deve provvedere alla loro sostituzione con l'inserimento nel Collegio dei membri supplenti. In questo caso i primi dei non eletti prendono il posto dei supplenti eletti. In caso di vacanza l'intero Collegio deve essere rieletto secondo le norme dell'art. 6 del Regolamento.

Il Collegio dei Revisori:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e dei Regolamenti, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul concreto funzionamento;
- verifica, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione delle scritture contabili dei fatti di gestione;
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio annuale, che deve essere depositato in copia, a disposizione degli Associati, presso la sede del Fondo durante i 10 giorni che precedono l'Assemblea.

I Revisori, anche individualmente, possono procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni 90 giorni.

Delle riunioni e degli accertamenti eseguiti deve redigersi verbale, da trascrivere su apposito libro.

I Revisori devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, e alle Assemblee.

Il Collegio, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, può convocare l'Assemblea degli Associati qualora ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità nella gestione del Fondo.

Art. 13 - Il Segretario

Il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione del Fondo con o senza diritto di voto a seconda che sia o meno un membro del Consiglio stesso.

Il Segretario:

- è responsabile della Segreteria;
- redige il verbale delle sedute dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio di Amministrazione;
- coadiuva il Presidente per l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio di Amministrazione;
- coadiuva il CdA nella predisposizione del bilancio di fine esercizio;
- coadiuva il CdA nella predisposizione del bilancio previsionale.

Art. 14 - Gratuità delle cariche/Dovere di riservatezza

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio d'Amministrazione, del Collegio dei Revisori ed al Segretario, se dipendenti o ex dipendenti del Gruppo, salvo eventuali rimborsi di spese documentate.

Per i membri del Collegio dei Revisori scelti tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili, se non Associati al Fondo, è previsto un compenso stabilito in relazione al Tariffario professionale.

Gli Organi del Fondo sono tenuti alla massima riservatezza circa le notizie sull'attività esercitata dal Fondo.

Art. 15 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 16 – Assistenza Sanitaria Aggiuntiva

In relazione alle mutate esigenze in materia di spese sanitarie ed al fine di migliorare le prestazioni previste a favore degli Associati, viene costituita una sezione separata di bilancio, denominata "Assistenza Sanitaria Aggiuntiva", distinta ad ogni effetto normativo, contabile e patrimoniale dalla gestione ordinaria.

La gestione separata è disciplinata dallo specifico Regolamento allegato che costituisce normativa avente carattere speciale relativamente all'Assistenza Sanitaria Aggiuntiva.

Art. 17 - Durata del Fondo / Liquidazione

La durata del Fondo è a tempo indeterminato.

Può essere posto in liquidazione su proposta:

- di almeno 500 Associati;
- del Consiglio d'Amministrazione, in accordo con le Organizzazioni Sindacali così come individuate all'art. 9.

La proposta di liquidazione deve essere approvata dall'Assemblea Straordinaria, ai sensi dell'art. 8.

Le procedure di liquidazione sono curate da un Collegio di liquidatori nominato dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio dei Revisori uscenti.

Il Collegio dei Revisori resta in carica per tutto il periodo di liquidazione del Fondo.

Con le somme che risultano disponibili il Collegio dei liquidatori dovrà onorare tutti gli obblighi derivanti dalle prestazioni maturate fino al giorno in cui diviene esecutiva la liquidazione; successivamente, eventuali ulteriori disponibilità dovranno essere devolute, salva diversa destinazione imposta dalla legge, a fini di pubblica utilità.

Art. 18 - Controversie

Foro competente, per le eventuali controversie relative all'interpretazione ed applicazione del presente Statuto e del Regolamento, è quello di Bergamo.